

E per fermo questo articolo non dice già :

« I membri degli ordini, delle corporazioni, e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri *soppressi in virtù della presente legge* godranno, ecc., » ma dice in maniera più generale :

« I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio dei diritti civili e politici. »

Dunque tutti i membri di questi sodalizi e congregazioni religiose godranno il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici dalla pubblicazione della presente legge, quale che sia stata l'epoca della soppressione degli stabilimenti, cui esse appartenevano e quale che sia stato il senso e la interpretazione data alle leggi anteriori.

Parmi quindi che inteso a questo modo l'articolo, sia così esplicito e così generale, che non possa lasciar luogo a dubbi, e che perciò non abbia bisogno di maggiori spiegazioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Faccio un'osservazione che sarà forse grammaticale, ma che mi sento il debito di esporre alla Camera.

L'articolo dice :

« I membri degli ordini, delle corporazioni, e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri, godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, ecc. »

Ma se dal giorno della pubblicazione della presente legge non sono più membri dei corpi, non so se stia grammaticalmente la presente dizione. Secondo me si dovrebbe dire :

« I membri degli ordini, delle corporazioni e delle congregazioni religiose, conservatorii e ritiri *soppressi*, godranno, ecc. »

MANCINI STANISLAO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

RAELI, relatore. Signori, mi duole moltissimo di dover ritornare su questa questione, e dovervi spiegare qual è la portata delle varie leggi, alle quali fa appello l'onorevole Cortese, e anche, credo, dubitando l'onorevole ministro delle finanze. La legge del 1855 sopprime case, non sopprime ordini; così anche la legge del 1860, quella del 1861, come anche il decreto del 17 febbraio 1861 nelle provincie napolitane. Sono sopprime case, sono sciolte comunità; resta quindi in tutta la sua pienezza la questione se i voti ai quali quei cittadini erano legati, tuttavia continuavano; e siccome, secondo la legislazione civile de' paesi, l'incapacità era dedotta dai voti, così poteva farsi questa questione. È stata la legge che a voi si presenta, e che si spera che voi sarete per sanzionare, che la prima in una misura generale, in una determinazione generale pronunziò la non riconoscenza degli ordini religiosi. Ora egli è certo che tutti coloro i quali fanno parte d'un ordine religioso al dì d'oggi, vengono a ricevere il vantaggio che quest'articolo 2 loro dà.

Ma, si dice: gl'individui che erano già stati messi fuori chostro dalle leggi del 1855, del 1860 e del 1861 non fanno più parte d'un ordine religioso, non fanno più parte delle case soppresses, e sta bene; ma tuttavia, o signori, fino al giorno d'oggi appartenevano a quell'ordine, la cui regola aveano votata. Diffatti, o signori, voi trovate che la legge del 1855 e il decreto del 17 febbraio 1861 sono state interpretate che questi individui erano tenuti ad esercitare i loro diritti ed i loro doveri, secondo che il loro istituto stesso richiedeva.

Voi oggi con questa legge non solo togliete questi voti a tutti quelli che ancora convivono nei chiostris; ma ancora a tutti coloro i quali per la legge del 1855, e pel decreto 17 febbraio 1861, monumento di sapienza civile nell'epoca in cui furono fatte, avevamo dovuto tenere ancora nei chiostris i religiosi.

Eccovi perchè l'articolo secondo comprende non solo quelli che vengono colpiti da questa legge, ma ben anche tutti quelli che lo furono precedentemente. Non dimeno, signori, la Commissione non tiene per nulla all'infallibilità delle sue parole, e se voi credete che si debba aggiungere alle parole *delle corporazioni e congregazioni religiose* la parola *soppresses*, essa non esita ad accettarla, perchè qualunque emendamento che serva a render più chiara o più corretta la legge sarà sempre accolto con piacere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cortese.

CORTESE. Io accetto l'aggiunta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora ritira la sua proposta?

CORTESE. Sì.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo secondo, come è stato ultimamente modificato dalla Commissione.

RAELI, relatore. Perdoni, signor presidente, ma i miei colleghi della Commissione mi fanno una giusta osservazione che io accetto volentieri, e ripeto alla Camera come correzione della mia precipitosa arrendevolezza ad accettare l'emendamento. Essi mi fanno osservare che questa parola aggiunta potrebbe lasciare luogo a supporre che ci rimanessero tuttavia delle corporazioni non soppresses, mentre invece noi intendiamo proprio con questa legge di comprendere tutti gli ordini.

Del resto io credo che quand'anche fosse dubbia l'espressione dell'articolo, dopo le spiegazioni avvenute in questa discussione, il dubbio dovrebbe essere sufficientemente dileguato. Ecco quindi il motivo per cui ritiro l'aggiunta della parola *soppresses*.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 2 come è stato modificato dalla Commissione. (*Interruzioni a sinistra*)

Voci. No! no! Veniamo ai voti!

PRESIDENTE. (*Volgendosi a sinistra*) Lascino finire. Abbiamo pazienza, avranno una facile vittoria.

« I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno dal